

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 17 novembre 2003 n. 17372 — Pres. Giuliano — Est. Perconte Licatese — P.M. Cafiero (concl. parz. diff.) — L.A. s.p.a. (avv. Gamberini Mongenet, Grisafi) c. A. e a. (avv. Alfieri, Vettori).
(Cassa App. Ancona 19 luglio 1999).

- [1428/1140] **Circolazione stradale - Scontro di veicoli - Responsabilità di più conducenti - Solidarietà tra conducenti, proprietari dei veicoli e assicuratori - Configurabilità.**
(C.c., art. 2054, 2055; l. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 18).
- [7296/576] **Responsabilità civile - Prescrizione - Circolazione stradale - Domanda giudiziale del danneggiato nei confronti di un corresponsabile dell'incidente - Interruzione della prescrizione - Azione di regresso - Effetti.**
(C.c., art. 1310).

In tema di incidente stradale qualora il sinistro risalga alla responsabilità di più conducenti il vincolo di solidarietà si estende a tali conducenti e, per necessaria conseguenza, anche ai proprietari dei mezzi e ai rispettivi assicuratori, poiché detto vincolo sorge in forza della regola generale dell'art. 2055, comma 1, c.c., secondo cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate al risarcimento del danno (1).

La domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti di un solo compartecipe del fatto illecito ha effetto interruttivo nei confronti degli altri. Ne consegue che il corresponsabile di un incidente stradale perseguito dal danneggiato può giovare, in virtù dell'art. 1310, comma 1, c.c. di tale effetto interruttivo, ai fini del computo del termine della prescrizione per la sua azione — comunemente denominata di rivalsa o di regresso — volta all'accertamento della corresponsabilità di altro o altri compartecipi dell'illecito (2).

(Omissis). — Col primo motivo, la ricorrente principale, denunciando la violazione degli art. 1310, 1203 e 2055 c.c. e l. 24 dicembre 1969 n. 990, critica gli argomenti coi quali la sentenza, condividendo le ragioni esposte sul punto dal giudice di primo grado, ha confermato la prescrizione dell'azione intrapresa dalla L.A. contro i corresponsabili del danno, erroneamente negando che un corresponsabile, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., possa giovare, in sede di regresso, dell'interruzione della prescrizione posta in essere dal danneggiato contro gli altri.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata, esaminando il gravame proposto avverso la rilevata prescrizione dell'azione intentata dalla società L.A. contro i chiamati in causa, osserva che « la rivendicata estensione all'appellante dell'interruzione, indotta dalla domanda spiegata dal danneggiato [...], del termine biennale », cui soggiace l'azione stessa, postula il « vincolo di solidarietà tra l'obbligazione posta a carico della soccombente società e quella accollata al conducente, al proprietario e all'assicuratore del motoveicolo al quale si ascrive concorso nella cassazione dell'evento dannoso ».

Tuttavia codesto vincolo è « da ricondurre esclusivamente [...] nel solco del rapporto tra conducente e proprietario del medesimo veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., con estensione all'assicuratore, in virtù dell'obbligazione indennitaria *ex lege* assunta dal medesimo; ovvero del rapporto tra i coautori dell'illecito, secondo la previsione dell'art. 2055, comma 1, c.c. [...] talché non sussiste solidarietà a riguardo della posizione di uno dei coobbligati verso l'assicuratore dell'altro, tenuto unicamente nei confronti del danneggiato, incidendo l'atipica solidarietà tra detto assicuratore e il proprio assicurato sulla sola posizione dello stesso danneggiato, abilitato all'azione diretta introdotta dall'art. 18 l. n. 990 del 1969 ».

Ne consegue, concludono i giudici d'appello, che la domanda azionata dall'A. nei confronti dei convenuti « non esplica gli effetti di cui all'art. 1310, comma 1, c.c. ».

Questa decisione è giuridicamente erronea e non può essere condivisa.

È bene premettere che la società L., convenuta dall'A., unitamente a F.G.F. e D.,

rispettivamente conducente e proprietario dell'auto coinvolta nello scontro col motociclo, ha chiamato in causa, a sua volta, nel dicembre 1990 (l'incidente è del 10 luglio 1988), A.F. e A.E., rispettivamente conducente e proprietario del motociclo, nonché la loro assicuratrice S., per sentir dichiarare avvenuto il sinistro per colpa esclusiva dell'A. e ottenere la condanna di tutti o a risarcire direttamente i danni all'A. o a rimborsare quanto essa L., eventualmente ai sensi dell'art. 2055 c.c., fosse condannata a pagare all'attore.

Chiara il senso di quest'ultima domanda: se dovesse essere affermata la responsabilità di ambo i conducenti, e quindi dei rispettivi proprietari dei mezzi e dei loro assicuratori, e la L. dovesse pagare l'intero al danneggiato, condannare l'altro gruppo (e in definitiva la S.) a rimborsare alla stessa L. la quota di risarcimento corrispondente alla misura della rispettiva colpa.

La L. pertanto, con la chiamata in causa dei terzi, assunti come esclusivi responsabili del sinistro, non solo ha provocato, secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, l'automatica estensione della domanda dell'attore agli stessi terzi; ma ha altresì esercitato, per il caso di corresponsabilità e di condanna solidale a favore dell'attore, ai sensi dell'art. 2055, comma 1, c.c., l'azione di rivalsa o regresso prevista dal comma 2 della medesima disposizione. Azione di regresso che, come è noto, può essere esercitata anche in via anticipata, poiché, come questa Corte suprema ha avuto occasione di precisare, alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno non è vietato di chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esperire il regresso contro di lui, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi peraltro il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al danneggiato, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito, operando in tal caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato (Cass. 11 marzo 1998 n. 2680).

Ciò posto, poiché il termine di prescrizione dell'azione di regresso del condebitore solidale, che ha tacitato il creditore, nei confronti degli altri coobbligati (quello ordinario decennale oppure quello biennale, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., secondo che sia giudizialmente accertata o meno la responsabilità del coobbligato nella determinazione dell'evento dannoso: Cass. 24 ottobre 1988 n. 5748; 9 aprile 1988 n. 2799; 21 giugno 1972 n. 2012), decorre dal giorno dell'avvenuto pagamento e non già da quello dell'evento dannoso; un primo errore del giudice d'appello già si coglie nell'aver posto, sulle orme del giudice di primo grado, come *dies a quo* del biennio, il 10 luglio 1988, giorno dell'incidente, senza peraltro avvedersi che, se l'azione di regresso è stata proposta invece in via anticipata, ossia prima della tacitazione del creditore ad opera del coobbligato solidale, la prescrizione addirittura, al momento della chiamata in causa, non aveva ancora iniziato il suo decorso.

Un secondo errore consiste nell'aver negato la solidarietà tra i due gruppi di corresponsabili (F.G.F. e D. e, con essi, la L.A., da una parte; A.F. e A.E. e, con essi, la S., dall'altra), col rilievo che la solidarietà corre soltanto tra conducente e proprietario del medesimo veicolo, a norma dell'art. 2054, comma 3, c.c., e, in via atipica, tra l'assicuratore e il proprio assicurato.

Ora, se è vero che esiste solidarietà tra conducente e proprietario dello stesso veicolo in forza dell'art. 2054, comma 3, c.c., e che lo stesso vincolo di solidarietà, sebbene con connotati atipici, sussiste tra il danneggiato e il suo assicuratore, in forza dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, è altrettanto vero che, qualora il sinistro risalga alla responsabilità di più conducenti (come nella specie acclarato), la solidarietà tra costoro e, per necessaria conseguenza, i proprietari dei mezzi e i rispettivi assicuratori, nasce direttamente dalla regola generale dell'art. 2055, comma 1, c.c., secondo cui « se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ».

E pertanto, in ogni caso, contrariamente all'avviso dei giudici d'appello, avendo la domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti di un compartecipe del fatto illecito effetto interruttivo anche nei confronti degli altri, di tale effetto interruttivo il compartecipe perseguito dal danneggiato (nella specie la L.) può giovare, in virtù dell'art. 1310, comma 1, c.c., ai fini del computo del termine della prescrizione per la sua azione di

accertamento della corresponsabilità di altro o altri compartecipi dell'illecito, comunemente denominata di rivalsa o di regresso (art. 2055, comma 2, c.c.).

Ciò perché l'azione di regresso spettante al debitore solidale è in sostanza un'azione di surrogazione mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse loro condizioni di esperibilità; onde, come il debitore in solido non può opporre la prescrizione al creditore che l'abbia interrotta contro altri debitori in solido mediante una domanda giudiziale, così il condebitore (nella specie la S.) non può, per effetto di quella stessa interruzione, opporre la prescrizione al condebitore che agisca in rivalsa surrogandosi al creditore (nella specie la L.).

In conclusione la Corte d'appello, pur applicando (a torto, come s'è detto) alla rivalsa un termine di prescrizione biennale dal di del sinistro, avrebbe dovuto per lo meno riconoscere non maturata tale prescrizione, per effetto della domanda proposta nel biennio dall'A. contro i F.G. e la L.A. (*Omissis*)

(1-2) [1428/1140] [7296/576] Art. 2055 c.c. e solidarietà passiva da fatti illeciti.

1. La sentenza in esame offre lo spunto per alcune considerazioni su un istituto, quello della obbligazione solidale, che ha mostrato sempre una scarsa permeabilità a rigidi inquadramenti classificatori e che ha fatto sorgere, in ogni tempo, innumerevoli problemi alla dottrina civilistica, tanto che in epoca risalente un grande giurista con innegabile efficacia ebbe ad osservare che la problematica della struttura di tale obbligazione costituiva per i giuristi della tradizione romanistica un rompicapo non minore di quello che il concetto della Trinità rappresentava per i teologi (1).

La specifica fattispecie oggetto della decisione in epigrafe e la necessità di restringere, nell'ambito di una nota di commento, una indagine potenzialmente sterminata, inducono in primo luogo a limitare le presenti considerazioni alla solidarietà c.d. « passiva », e precisamente a quella obbligazione (soggettivamente complessa) che si caratterizza perché più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, e perché l'adempimento da parte di uno libera tutti gli altri (art. 1292 c.c.).

Detta solidarietà, per operare automaticamente nell'attuazione del rapporto obbligatorio « se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente » (art. 1294 c.c.), si differenzia dalla solidarietà c.d. « attiva » che — riscontrabile quando ciascuno dei concorrenti è legittimato a chiedere l'adempimento dell'intera prestazione con conseguente liberazione per effetto di detto adempimento del debitore verso tutti i creditori; art. 1292 c.c. — è configurabile, invece, soltanto quando venga espressamente prevista dalle parti negoziali, vigendo, in caso contrario, la regola generale dell'attuazione parziale nei confronti dei vari concorrenti dell'obbligazione soggettivamente complessa (2).

Sulla natura giuridica delle obbligazioni solidali si riscontra nella civilistica italiana un ricco ed articolato panorama di opzioni ricostruttive (3).

(1) Così: VON JHERING, *Serie e faceto nella giurisprudenza (1884)*, trad. it., Firenze 1954, 14. Parla della struttura delle obbligazioni solidali come di un istituto « misterioso », caratterizzato dalla « coesistenza di unità e pluralità »: AMORTH, *L'obbligazione solidale*, Milano 1959, prefazione e p. 79.

(2) Sul punto, cfr. in dottrina, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile*, III. Obbligazioni e contratti, Torino 1999, 47 s., che ricordano come la c.d. « presunzione di solidarietà » (passiva) sia stata introdotta dal codice civile del 1942, invertendo la regola della precedente codicistica (ove la solidarietà non si presumeva mai, ma doveva sempre essere stabilita espressamente), e che precisano altresì come il legislatore sia stato mosso — stando alla Relazione, n. 597, — dalla esigenza di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, quella « comunione di interessi », da cui nella realtà della vita, « più debitori obbligati per un solo debito sono intimamente legati » (p. 48).

Per quanto riguarda la solidarietà attiva cfr. in giurisprudenza: Cass. 11 gennaio 1986 n. 103, in questa *Rivista*, 1986, I, 2858, che precisa come per detta solidarietà sia richiesto un patto specifico non desumibile, pertanto, dal conferimento ad uno dei concorrenti del potere di rappresentare gli altri.

(3) Sulle obbligazioni solidali v., in dottrina, GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli 2000, 600 ss.; BIANCA C.M., *Diritto civile*, IV. *L'obbligazione*, Milano 1999, 692 ss.; DI MAJO, *Obbligazioni solidali (e indivisibili)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano 1979, 298 ss.; BUSNELLI, *Obbligazioni soggettiva-*

Una prima tesi, di certo prevalente, ritiene che le obbligazioni solidali costituiscono un insieme collegato di rapporti obbligatori.

Tale assunto muove dal rilievo che il rapporto è una relazione intersoggettiva e che ciascun debitore è titolare di una propria posizione nei confronti del comune creditore, e cioè è esso stesso titolare di un rapporto obbligatorio, sicché l'esecuzione della prestazione da parte di un condebitore estingue gli altri rapporti, non in quanto li renda inutili o privi di oggetto, ma in quanto realizza esattamente la pretesa del creditore nei confronti di tutti (ricevere una sola prestazione da parte dell'uno o dell'altro condebitore) (4). Nell'accogliere l'esposta soluzione non si è mancato, poi, di rimarcare che la presenza di una pluralità di distinte prestazioni nell'obbligazione solidale e, quindi, l'esistenza di una pluralità di rapporti, trovi molteplici riscontri nella normativa codicistica (5).

Altra corrente dottrinarica ritiene, invece, che la solidarietà importi una unità del vincolo dal lato passivo, sottolineando l'unicità dell'interesse creditorio che l'obbligazione solidale tende a soddisfare. Se il diritto si identifica nell'interesse giuridicamente protetto, non può che scaturirne la conseguenza che in presenza di un unico interesse si configura anche un solo diritto, cui è correlato un solo obbligo gravante su più condebitori (6).

Con una presa di distanza dalle tradizionali (ed opposte) teorie — di cui si sono in maniera necessariamente concisa indicati i passaggi più rilevanti — altra parte della dottrina ha proceduto, con diversi percorsi argomentativi, alla disarticolazione della nozione di obbligazione solidale.

Così un orientamento evidenzia come il problema della struttura delle obbligazioni solidali diventi in realtà uno pseudo problema, qualora si precisi che non esiste un concetto omogeneo di obbligazione solidale, ma esiste, piuttosto, una nozione unitaria di solidarietà, la quale, così come è descritta dall'art. 1292 c.c., può funzionare sia come strumento di attuazione di una obbligazione

mente complesse, ivi, 329 ss.; GIORGIANNI, *Obbligazione solidale e parziaria*, in *Nss. D.I.*, XI, Torino 1965, 636 ss.

(4) Cfr., in tali sensi: BIANCA, *op. cit.*, 699 ss., cui adde, GIORGIANNI, *Obbligazione solidale e parziaria*, in *Scritti minori*, Napoli 1988, 602, che individua nell'obbligazione solidale una pluralità di rapporti quanti sono i soggetti cui fanno capo; RUBINO, *Delle obbligazioni (obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili)*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro quarto delle obbligazioni (Artt. 1285-1320)*, Bologna-Roma 1963, sub art. 1292, p. 148.

In giurisprudenza v. in tali termini, tra le altre, Cass. 13 marzo 1987 n. 2623, in questa *Rivista*, 1987, I, 2594.

(5) Cfr., al riguardo, MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, Milano 1959, 535, che parla, infatti, di « pluralità di vincoli » con unità di causa, dipendente dalla comunione di interessi fra condebitori, e che dopo avere precisato come si sia in presenza non di una sola prestazione, ma di più prestazioni aventi un identico contenuto, trova, appunto, conferma di detta pluralità in numerose norme codicistiche (art. 1293 c.c., secondo cui la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti con modalità diverse; art. 1295 c.c., che dispone per la divisione dell'obbligazione fra eredi di uno dei condebitori a dimostrazione proprio dell'autonomia dei singoli debiti; art. 1297 c.c., il quale ammette che esistano eccezioni personali a dati debitori; art. 1307, cpv., c.c., che circoscrive all'inadempiente l'obbligo del risarcimento all'eventuale danno eccedente quello che deriva direttamente dall'inadempimento; art. 1272 c.c., che con il fissare, infine, la solidarietà tra debitore originario ed espromittente fornisce una ulteriore conferma che la solidarietà implichi pluralità e non unità di obbligazione, perché l'obbligazione dell'espromittente, in quanto sopravviene a quella del debitore originario, deve necessariamente essere un'altra obbligazione, sebbene dello stesso contenuto) (p. 556).

(6) Tale opinione ha trovato tra i primi sostenitori: GIORGI, *Teoria della obbligazione nel diritto moderno italiano*, I, Firenze 1924, 105; nonché SCUTO, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Napoli 1950, 322, secondo cui l'obbligazione è unica nei rapporti (tra creditore e debitori e) tra debitore e creditori, perché ha un'unità obiettiva e perché ancora all'unicità della prestazione — che è l'essenza sostanziale — corrisponde l'unicità dell'obbligazione; e, in epoca meno risalente, BUSNELLI, *op. cit.*, 331, il quale ritiene che si abbia un unico rapporto obbligatorio allorché si sia in presenza di un'obbligazione solidale « a interesse comune » ovvero in presenza di una vera e propria obbligazione soggettivamente complessa, che configurando il modello di solidarietà allo stato puro, si caratterizza in ragione di una prestazione comune a tutti perché relativa ad un affare al quale ciascuno di essi ha una parte di interesse, laddove si constata invece la presenza di due rapporti obbligatori in solido « quando è in gioco l'interesse di un solo debitore che fornisce la base dell'obbligazione, mentre gli altri non intervengono che come garanti » (art. 1298 c.c.).

soggettivamente complessa, sia come vincolo tra più obbligazioni distinte, seppure connesse (7). In altri termini, la solidarietà passiva, così come regolata dal suddetto art. 1292, può operare sotto un duplice versante: il primo, caratterizzato da una comunanza di interessi tra debitori, postula l'esistenza di una obbligazione soggettivamente complessa (per esempio l'obbligazione di pagare il prezzo del bene acquistato in comune da più compratori con un unico contratto di vendita; oppure l'obbligazione di risarcire il danno derivante da un fatto imputabile a più persone); e il secondo contrassegnato, invece, da più obbligazioni assunte nell'interesse esclusivo di uno dei debitori, e tra loro connesse, in modo che ad una obbligazione principale corrisponda una obbligazione accessoria (dall'identica prestazione), avente funzione di garanzia; è quanto avviene, ad esempio, nel caso del fideiussore che — ai sensi dell'art. 1936 c.c. — si obbliga « personalmente verso il creditore » garantendo « l'adempimento di una obbligazione altrui », e che — salvo patto contrario — « è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito » (art. 1944) (8). In questa ottica il meccanismo della solidarietà può innestarsi in diversi possibili « substrati » strutturali, per invernarsi o in una connessione di due (o più) obbligazioni con una pluralità di rapporti obbligatori, o invece in una obbligazione soggettivamente complessa, « nel qual caso il problema strutturale rifluisce in quello, più generale, della struttura di tale categoria di obbligazioni, quale ne sia il modo di attuazione » (9). Una tale concezione, pur definita suggestiva nella misura in cui si sforza di individuare il requisito di « astrattezza » del vincolo di solidarietà, è stata però criticata sotto il profilo che essa non si sottrae all'obiezione di offrire una versione troppo riduttiva della solidarietà (10).

Si è, quindi, affermato che il vincolo della solidarietà rappresenta una delle risposte complessive date dall'ordinamento al fenomeno (della presenza) di pluralità di soggetti con riferimento a situazioni di rapporto che presentano un forte grado di connessione o vuoi perché lo scopo (economico) cui tendono i rapporti è il medesimo, o vuoi perché già in partenza l'un rapporto si pone con carattere accessorio o strumentale rispetto ad altro (principale). Lo specifico della solidarietà non è da ravvisarsi, poi, nei suoi referenti materiali, non suscettibili molto spesso di essere semplificati nello schema della « fattispecie » (cui si applicherebbe la disciplina delle obbligazioni solidali), quanto piuttosto nelle sue componenti normative e formali, tra cui vi è quella della « medesima prestazione » (art. 1292 c.c.), che connota ed assicura il collegamento delle singole posizioni debitorie (11); collegamento non garantito invece dall'esistenza di un « rapporto unitario », in quanto anche l'esistenza di « pluralità » di rapporti è una scelta normativa (ancora) compatibile con il rafforzamento della posizione creditoria.

Corollario di un siffatto *iter* metodologico è l'affermazione che sono « questi elementi (normativi) a connotare la forma di solidarietà, la quale non è dunque forma "concreta" di un assetto di interessi (e cioè forma di interessi "comuni" e/o di un interesse "accessorio" intrecciato ad altro principale), come comunemente ritenuto, ma forma "astratta", nel senso di forma che può rispecchiare un assetto di interessi variabile » (12). In tale ottica ricostruttiva è, infine, devoluto

(7) Così BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 50.

(8) In tali termini, cfr. BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 48, che ricordano pure come fattispecie specifiche di obbligazioni assunte nell'interesse del debitore originario, la testuale attribuzione del carattere solidale dell'obbligazione dell'espromittente (art. 1272) e dell'accollante (art. 1273) nei confronti, appunto, del debitore originario non liberato, ed ancora dell'obbligazione addossata dalla legge al proprietario del veicolo nei confronti dell'obbligazione da fatto illecito del conducente (art. 2054, commi 3 e 4).

(9) Per le obbligazioni soggettivamente complesse, identificate nelle obbligazioni che, anziché intercorrere tra un solo debitore e un solo creditore, risultano caratterizzate dalla presenza di una pluralità di debitori e/o creditori, v., per tutti: BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 50 s.; BUSNELLI, *op. cit.*, 329 ss., che include tra dette obbligazioni anche quelle facenti capo a collettività organizzate, dotate di una (più o meno accentuata) autonomia patrimoniale, ma non riconosciute come persone giuridiche (associazioni non riconosciute, art. 38; comitati, art. 41; società di persone, art. 2267, 2291, 2313; consorzi con attività esterna, art. 2615; ecc.).

(10) Così DI MAJO, *op. cit.*, 309, il quale osserva anche che « se è indiscutibile che l'elemento finalistico della solidarietà pertiene alla (fase della) realizzazione del credito (e/o dell'adempimento dell'obbligo) », non è detto tuttavia « che la presenza di un tale elemento (finalistico) non reagisca sulla struttura dell'obbligazione, sul suo modo di essere, sulla sua forma complessiva ».

(11) In tali termini, DI MAJO, *op. cit.*, 309 s.

(12) In questi testuali sensi: DI MAJO, *op. cit.*, 310.

all'interprete (ed in primo luogo ai giudici) elaborare e predisporre criteri e/o massime d'esperienza che consentano di individuare le ipotesi in cui è applicabile la forma di solidarietà (13).

2. L'*excursus* sulla natura dell'obbligazione solidale induce ad alcune considerazioni, senza che possa nutrirsi l'ambizione di apportare qualche novità ad un panorama dottrinario arricchito — come si è visto — da contributi ampi e penetranti e senza che possa, tanto meno, aversi la presunzione di risolvere — per di più attraverso un breve commento — una problematica che ben può essere definita « un enigma avvolto nel mistero ».

In linea con l'assunto volto a negare l'esistenza di un concetto omogeneo di obbligazione solidale va evidenziato come nel nostro assetto ordinamentale sia dato riscontrare una pluralità di fattispecie distinte, che presentano però in comune: il dato strutturale di un creditore e di due o più debitori; l'elemento qualificante di una « medesima prestazione » per tutti i condebitori, con l'obbligo per ciascuno di essi di adempimento per l'intero (e con liberazione — a seguito dell'adempimento da parte di un condebitore — di tutti gli altri: art. 1292 c.c.) (14); la funzione di rafforzamento del diritto di credito volta a renderne più sicura, ed anche più agevole, la realizzazione, evitando al creditore il disagio di esercitare la propria pretesa verso ciascun debitore e per la relativa quota (15).

Gli indicati elementi fattuali portano a delineare uno schema generale di solidarietà passiva, destinato nella realtà fattuale a « disgregarsi » in una pluralità di tipi (o fattispecie) di obbligazione, ciascuno dei quali presenta proprie caratteristiche specificanti in relazione all'esistenza (e al modo di disporsi) degli interessi sottostanti, ai riflessi della rilevanza esterna della solidarietà sui rapporti interni tra condebitori e, per l'effetto, al diverso atteggiarsi ed operare dell'azione di regresso.

In questa direzione, che prende realisticamente atto della impossibilità di dare una definizione esaustiva ed onnicomprensiva dell'obbligazione solidale, sembra espressione di concreto realismo limitarsi ad una mera classificazione delle diverse tipologie di obbligazioni solidali (passive), con i loro rispettivi tratti specializzanti, prendendo nel contempo consapevolezza che spetta al legislatore ordinario — a fronte di un astratto paradigma di solidarietà passiva — assolvere al compito di regolare di volta in volta le singole obbligazioni, modulando la tutela delle singole posizioni creditorie in ragione degli interessi ad esse sottesi.

Orbene, un primo tipo di obbligazioni — in dottrina qualificato, come si è visto, « soggettivamente complesso » — si presenta caratterizzato per una totale coesione degli interessi dei condebitori, per l'unicità della fonte negoziale cui eziologicamente risale l'obbligazione, per la divisione (generale, se non risulta cioè diversamente) in parti uguali dell'obbligo tra i condebitori (art. 1292), con la conseguenziale esperibilità, da parte di chi ha adempiuto per l'intero, dell'azione di regresso verso i condebitori per singole (ed uguali) quote.

Come è stato opportunamente suggerito in relazione ai contratti, in mancanza di un qualsiasi,

(13) Cfr. ancora DI MAJO, *loc. cit.*, il quale osserva anche che in tal modo accanto ad ipotesi in cui la solidarietà è legislativamente prevista (ad esempio art. 1944, 2055 c.c.) vi potranno essere ipotesi di solidarietà individuate per via giudiziale (esemplare può considerarsi il caso di condanna in solido di più parti soccombenti: arg. ex art. 97 c.p.c.), confermando, dunque, tale situazione che la solidarietà non è forma « concreta » di assetto di interessi, normativamente tipizzato e previsto, ma forma « astratta », la cui applicazione potrà rivelarsi necessaria (ed opportuna) in tutte quelle ipotesi in cui ricorrano « figure sintomatiche » via via individuate da massime di esperienza e dai criteri elaborati dagli interpreti (in ordine al modo di disporsi degli interessi).

(14) L'unica prestazione, che può avere per contenuto, come è regola generale, un dare, un fare o un non fare, è stata da BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 52 s., spiegata con la contitolarità del debito (in analogia a quanto avviene per la solidarietà attiva con la contitolarità di un unico diritto soggettivo), caratterizzata per la sua inerenza a più persone (condebitori), dovendosi così distinguere la titolarità della situazione passiva facente capo non ad un singolo ma a più soggetti, dall'esecuzione del rapporto obbligatorio, in relazione al quale detta variante è suscettibile di determinare il modo (solidale, parziale, congiunto) di effettuare la prestazione convenuta da parte dei singoli condebitori.

(15) Proprio per l'onere incombente sul creditore di rivolgersi per l'adempimento prima ad un debitore e poi, in caso di esito negativo, ad altro, la responsabilità « sussidiaria » è stata ritenuta distante dai principi della solidarietà. Cfr., in argomento, RUBINO, *op. cit.*, 141 ss., che, in tema di fideiussione (in cui si prevede che le parti possano convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale; art. 1944 c.c., c.d. « beneficio di escussione ») ritiene, infatti, che il principio di solidarietà sia sinonimo dell'esclusione del beneficio di escussione.

seppure generale, riferimento legale, possono risultare utili all'interprete — al fine della configurabilità di tali obbligazioni — alcune indicazioni normative desumibili dalla disciplina di determinati tipi contrattuali (vendita, mandato, trasporto) e concernenti il fenomeno della complessità « soggettiva » nell'ambito di quei contratti; a tale riguardo, si è anche osservato come l'unicità del contratto, da cui scaturisce l'unicità della prestazione, può desumersi dal concorrere di alcuni elementi sintomatici, quali l'unità formale del documento (la c.d. « *coniunctio verbis* »), l'unità sostanziale dell'affare (la c.d. « *coniunctio re* »), l'unicità del corrispettivo ecc. (16).

Ad una diversa classificazione deve ricorrersi, invece, in presenza di una obbligazione principale alla quale si ricollegano altre obbligazioni, che svolgono funzione di garanzia (art. 1944 c.c.) o che ne richiedano necessariamente la presenza di altra (obbligazioni dell'espromittente ex art. 1272, comma 1, e dell'accollante ex art. 1273, comma 3, nei confronti dell'obbligazione del debitore originario non liberato). Tali obbligazioni — che la tradizionale teoria tedesca includeva tra quelle a solidarietà impropria perché nascenti da fonti diverse (17), e che attualmente vengono qualificate anche ad « interesse esclusivo » (18) — si caratterizzano a loro volta: sul piano normativo, perché richiedono una esplicita previsione negoziale o legale; sul piano degli interessi sottesi alla solidarietà, perché la coesione tra gli stessi è ben più attenuata rispetto a quella riscontrabile nelle obbligazioni già scrutinate, tanto da impedire l'estensibilità di numerose disposizioni codicistiche (19); e sul piano delle ricadute sui rapporti interni tra condebitori, perché, essendo stata assunta l'obbligazione nell'interesse esclusivo di uno di essi, non vi è luogo a regresso (20), ma colui che ha adempiuto in luogo del debitore principale può surrogarsi per l'intero ex art. 1203, n. 3, c.c. nel diritto che il creditore originario aveva verso il debitore principale (21).

(16) Così BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 54, che, a titolo puramente esemplificativo, richiamano gli art. 1507, 1700, 1726, 1991 c.c. e, soprattutto, l'art. 2, comma 1, l. 11 novembre 1986 n. 776 (« Le assicurazioni di cui all'art. 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale »).

Gli indicati autori, sul presupposto che per i fatti illeciti la *eadem causa obligandi* vada identificata in un unico fatto dannoso imputabile a più persone ai sensi dell'art. 2055 c.c. (e in considerazione della previsione generale dell'art. 1173 c.c. che individua in un contratto, in un fatto illecito o in altro atto o fatto idoneo a produrre una obbligazione — pure soggettivamente complessa — in conformità dell'ordinamento giuridico) accomunano alla solidarietà scaturente da unica fonte negoziale quella derivante dal suddetto art. 2055 c.c., che invece presenta peculiarità e caratteristiche tali da giustificarne una propria specificità.

(17) Ricorda BIANCA, *op. cit.*, 693 nt. 2, e 704 nt. 39, che la distinzione tra solidarietà propria ed impropria è stata operata dalla letteratura tedesca, ed in particolare dal Savigny e dal Klingmüller.

(18) Per la distinzione tra obbligazioni solidali ad interesse comune e ad interesse esclusivo (anch'esse solidali se tutti sono tenuti per l'intero nei confronti del creditore e l'adempimento dell'uno libera gli altri), cfr. BIANCA, *op. cit.*, 710 s., il quale evidenzia come tale distinzione assuma rilievo, oltre che nei rapporti interni, in quelli esterni perché se l'obbligazione è assunta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori, gli altri condebitori possono opporre per intero le cause estintive personali al debitore principale.

(19) Per l'inclusione, nel novero delle norme inapplicabili alle obbligazioni in esame, di tutte quelle (come l'art. 1299, comma 1, 1300-1303 e 1311-1313), che esplicitamente presuppongono la riferibilità a ciascun condebitore di una parte del debito, cfr. BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 57.

(20) Osserva MESSINEO, *op. cit.*, 171 e 545, che il regresso verso il condebitore solidale è parziale, mentre al fideiussore che ha pagato spetta il regresso per l'intero debito, oltre che il potere di surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. comportante la sostituzione al creditore soddisfatto.

Per l'ammissibilità in caso di confideiussione — proprio perché fondata sull'interesse comune (di garantire il medesimo debito e il medesimo debitore) — della normale azione di regresso v., per tutti, GIUSTI, *La fideiussione e il mandato di credito*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da CICU e MESSINEO e continuato da MENGONI, XVIII, t. 3, Milano 1998, 211 s., che a tal fine distingue la confideiussione dalla fideiussione plurima, configurabile allorché le singole obbligazioni vengono assunte distintamente ed autonomamente, sì da risultare carente qualsiasi rapporto interno tra i vari fideiussori.

In giurisprudenza, per una chiara distinzione tra confideiussione e fideiussione plurima, cfr.: Cass. 12 luglio 1962 n. 1862, in questa *Rivista*, 1962, I, 1862.

(21) Cfr., al riguardo, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 61.

Ritiene BIANCA C.M., *op. cit.*, 722 s., che la surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. operi anche

Tratti particolari presenta, infine, l'obbligazione solidale nel campo della responsabilità extracontrattuale, regolata dall'art. 2055 c.c.

Tale solidarietà, che in tempi passati è stata giustificata — in ordinamenti improntati al principio del *favor debitoris* — in ragione del fatto che coloro che avevano concorso alla commissione di un delitto non potevano opporre, risultandone « indegni », il beneficio della divisione, viene ora vista da tutti come espressione — in uno specifico terreno, quello, appunto, della responsabilità extracontrattuale — del generale principio di garanzia del creditore per un'agevole realizzazione del suo credito (22).

La considerazione che le esigenze di tutela del credito risultano in tale materia più pressanti che negli altri casi, per la frequente gravità dei danni scaturenti dall'inosservanza del divieto del *neminem laedere*, induce a seguire opzioni ermeneutiche volte ad assegnare un'ampia portata applicativa all'art. 2055 c.c., rifuggendo così da tesi che condizionano la configurabilità della solidarietà all'unicità del fatto produttivo, privilegiando, invece, interpretazioni del dato normativo volte a rinvenire il vincolo solidaristico — così come ha fatto la decisione annotata — ogni volta che si sia in presenza di un fascio di attività di diversi soggetti che, pur essendo distinte tra loro, risultino tuttavia « concorrenti » alla produzione di un unico evento dannoso (23).

L'obbligazione solidale da responsabilità extracontrattuale è destinata a presentarsi con frequenza nella realtà fattuale, stante la ritenuta validità in tale settore dei principi (sulla derivazione causale) ex art. 41 c.p. (il nesso eziologico tra un fatto antecedente e il danno deve escludersi solo se si dimostra che detto danno si sarebbe verificato senza l'antecedente in questione) (24). Tale obbligazione — la cui regolamentazione è stata trasportata sul terreno della responsabilità contrattuale pure in casi in cui diversi soggetti abbiano concorso nella produzione dell'evento in base a contratti diversi (25) — si caratterizza per la mancanza di « coesione » o di qualsiasi forma di pur

a favore del coobbligato solidale ad interesse comune, che se ne può, quindi, avvalere in alternativa con l'azione di regresso.

Per una generale disapplicazione nella materia in esame della surrogazione v., invece, GRASSO, *Surrogazione legale e solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 100 ss., che ravvisa una inconciliabilità della vicenda surrogatoria con l'effetto liberatorio di tutti i coobbligati, che contraddistingue l'adempimento dell'obbligazione in solido.

(22) Per richiami alla passata codicistica, cfr. DI MAJO, *op. cit.*, 313 nt. 85; nonché DE CUPIS, *Il danno*, I, Milano 1966, 236.

(23) Cfr., al riguardo, DE CUPIS, *op. cit.*, 235 ss., il quale evidenzia come l'art. 2055 c.c. non possa trovare applicazione allorché non vi sia concorrenza nella produzione dell'evento dannoso (più stabilimenti industriali, producendo eccessive quantità di fumo danneggiano l'abitazione di un terzo; vari animali appartenenti a diversi proprietari vengono mandati a pascolare su un fondo altrui), diversamente da quanto accade allorché un medesimo danno sia, invece, imputabile a più soggetti perché deriva, appunto, dal loro concorso (trasportato in un autoveicolo, che subisce un danno nella propria persona per colpa del suo vettore e del conducente di altro veicolo, che si scontra con quello su cui egli si trova).

(24) Sul nesso eziologico in tema di illecito civile v., per tutti, in dottrina, SALVI, *Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano 1988, 1249 ss.

In giurisprudenza, v., in argomento, *ex plurimis*: Cass. 7 aprile 1987 n. 2737, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, I, 626; Cass. 20 dicembre 1986 n. 7801, in *Riv. it. dir. lav.*, 1987, II, 578, cui *adde*, più recentemente, Cass. 23 febbraio 2000 n. 2037, in questa *Rivista*, 2000, I, 1655, e in *Assic.*, 2000, II, 144.

(25) In dottrina, per l'ammissione della responsabilità solidale anche sul terreno contrattuale ed anche se più soggetti siano chiamati a rispondere per titoli diversi (rispettivamente per titolo contrattuale e per titolo extracontrattuale) v., per tutti, DE CUPIS, *op. cit.*, 241 ss.; *Id.*, *Fatti illeciti*, in *Commentario al codice civile*, cit., (Art. 2043-2059), Bologna-Roma 1971, *sub* art. 2055, 107 ss., che sottolinea come la dottrina sia pervenuta a tale conclusione richiamandosi all'analogia.

Cfr. anche SALVI, *op. cit.*, 1254, che ritiene sufficiente per l'applicazione dell'art. 2055 c.c. l'unicità (o indivisibilità) dell'evento lesivo e che precisa come non vi sia ragione per questo di precluderne l'applicazione alle ipotesi di concorso tra fattispecie di responsabilità c.d. « oggettiva », o tra una di queste e la colpa del terzo.

In giurisprudenza, per il riconoscimento della solidarietà in ipotesi di danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista ed appaltatore, cfr.: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13039, in *Resp. civ. prev.*, 1992, 368, con nota di VACCA, *La responsabilità del progettista e quella dell'impresa appaltatrice per vizi del progetto*; Cass. 5 gennaio 1976 n. 1, in *Foro it.*, 1976, I, 44, cui *adde*, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 c.c. anche nel caso di diversità dei titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale; Cass. 3

attenuata « convergenza » tra gli interessi di quanti sono chiamati a rispondere del danno (diversamente da quanto accade non solo nelle obbligazioni soggettivamente complesse ad attuazione solidale, ma anche in quelle ad esclusivo interesse di uno dei debitori) perché, come è stato puntualmente osservato, la sfera d'applicazione dell'art. 2055 c.c. non richiede che i coautori del danno abbiano anche la coscienza di cooperare al fatto altrui ovvero che tra essi sussista accordo riguardando all'arrecamento del danno (26).

La peculiarità della solidarietà da fatto illecito, basata sull'efficacia concausale dei fatti determinanti il danno, si riflette sull'azione di regresso, ammessa dall'art. 2055, comma 2, c.c. (27).

Detta norma, infatti, con il riconoscere a chi ha risarcito il danno il diritto di agire nei confronti degli altri responsabili « nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate » (28), e con il parametrare, quindi, la ricaduta della rivalsa in ragione della variabilità della colpa di ciascuna condotta e della sua efficienza causale, connota l'azione di regresso mediante specifici profili, volti a differenziarla dall'analoga azione disciplinata dall'art. 1299 c.c., la cui funzione è invece diretta a stabilire la parità di trattamento fra i condebitori (con comunanza di interessi), che è stata alterata dal funzionamento del meccanismo di attuazione della solidarietà (29).

In un tale contesto — in cui appare chiara l'esigenza di garantire efficacemente la posizione di colui che subisce pregiudizio a seguito di fatti che sovente risultano lesivi della stessa « persona umana » — la responsabilità nei riguardi del creditore-danneggiato di ciascun debitore-danneggiante non rimane in alcun modo influenzata dalla misura della determinazione dell'incidenza causale nella determinazione dell'evento dannoso che, per essere non sempre agevole, rischierebbe di costituire un notevole ostacolo al pronto ristoro dei danni ingiustamente patiti.

La diseguale efficienza causale delle diverse condotte e la diversa gravità delle colpe dei corrispondenti, assumono invece importanza nei rapporti interni al fine della ripartizione dell'obbligo risarcitorio tra di essi (art. 2055, comma 2, c.c.) (30).

3. È stato puntualmente osservato che i dubbi manifestatisi spesso sulla configurabilità della

maggio 2002 n. 6365; Cass. 19 novembre 1996 n. 418; Cass. 4 marzo 1993 n. 2605, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1606, con nota di COLA, *Solidarietà di debitori a titoli diversi e garanzia del credito*.

(26) Così DE CUPIS, *Il danno*, cit., 239, secondo cui il richiedere la coscienza di cooperare con il fatto altrui « varrebbe aggiungere un requisito non richiesto dalla legge ».

(27) Per tale considerazione, v.: DE CUPIS, *op. ult. cit.*, 240; ID., *Fatti illeciti*, cit., 110 s.; SALVI, *lc. ult. cit.*

(28) Osserva SALVI, *op. cit.*, 1255, che i due criteri non necessariamente coincidono in concreto, sicché nell'ipotesi in cui, ad esempio, ad un grado minimo di colpa corrispondano conseguenze molto gravi (o viceversa), il giudice dovrà effettuare una sorta di compensazione tra essi.

Per la diversa problematica del riparto della responsabilità nelle ipotesi di concorso si è sostenuto che il responsabile a titolo oggettivo ha diritto al regresso per intero nei confronti di chi debba rispondere della propria condotta colpevole (così DE CUPIS, *Il danno*, cit., II, Milano 1970, 169, secondo cui nel rapporto interno l'onere della responsabilità grava, in definitiva, interamente sul solo autore immediato e colpevole del danno), e si è affermato anche che, in caso di concorso di più responsabili a titolo oggettivo, debba trovare applicazione analogica il principio desumibile dal comma 3 dell'art. 2055, in base al quale « nel dubbio le singole colpe si presumono uguali » (così SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile*, in *Nss. D.L.*, XV, Torino 1968, 653).

(29) Per il principio di parità tra condebitori, cui risulta improntato (oltre che il disposto dell'art. 1298 anche) la normativa dell'art. 1299, v., per tutti, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 60.

(30) Cfr., al riguardo, tra le altre: Cass. 10 dicembre 1996 n. 10987; Cass. 4 dicembre 1991 n. 13039, che ribadisce come il danneggiato possa rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei coobbligati per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corrispondente azione per la ripetizione della parte da esso dovuta, cui *adde* — per l'applicazione di tali principi in materia societaria — anche Cass. 28 maggio 1998 n. 5287 (in questa *Rivista*, 1998, I, 3113, con nota di VIDIRI, *Sul termine prescrizione dell'azione ex art. 2384 c.c. e sulla responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) per danni all'integrità del patrimonio sociale*), in una fattispecie in cui la rilevanza del diverso apporto causale delle condotte colpose degli amministratori e dei sindaci nella produzione di danni ai creditori sociali è stata ritenuta rilevante non con riferimento a questi ultimi, ma solo nei rapporti interni tra gli stessi amministratori e sindaci, quali coobbligati, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di regresso.

solidarietà costituiscono testimonianze eloquenti di un indirizzo giurisprudenziale abbastanza « elastico » che, nello spazio lasciato libero dalle maglie legislative, si muove con relativa autonomia (31). E, nella stessa direzione, è stato poi evidenziato come il grado « di astrattezza » della forma di solidarietà aiuti « la formazione di un diritto pretorio e cioè una politica di apprezzamento dei diversi interessi coinvolti nelle fattispecie » (32).

In sostanziale adesione a tale considerazione va riconosciuto come non possa negarsi che per effetto delle indicate tipologie di obbligazioni e di una disciplina non rigida ed esaustiva — perché funzionale all'esigenza di fissarne in modo elastico gli ambiti e le modalità applicative in ragione della diversità degli interessi in gioco — venga devoluto all'interprete e, segnatamente, al giudice il delicato compito di « creare diritto », nel solco del resto a quanto avviene in un contesto più generale in cui gli istituti codicistici si manifestano sovente insufficienti a fronte delle più complesse ed articolate domande di giustizia proprie di una società a capitalismo avanzato (33).

Più specificamente nella materia in oggetto alla « creazione del diritto pretorio » si perviene in concreto attraverso gli spazi di operatività devoluti dall'art. 1294 c.c. (« I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente ») al giudice, il quale, sulla base di una lettura della « legge » o « del titolo », può di fatto negare la solidarietà — che pure la normativa codicistica mostra di assumere come principio generale — in presenza di obbligazioni aventi ad oggetto una stessa prestazione. Sotto altro versante, va rimarcato come al fine di individuare l'ambito di operatività della solidarietà non possano rimanere irrilevanti per l'interprete — e il rilievo vale soprattutto per la responsabilità da fatto illecito — le ragioni sottese ad una doverosa « tutela differenziata dei diritti », volta ad assicurare più incisivi margini di tutela a quelle posizioni soggettive abbinabili di maggiore considerazione (anche in ragione della frequenza con la quale vengono illegittimamente lese) da parte della collettività.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, meritano incondizionata adesione le conclusioni cui è pervenuta nell'annotata decisione la Corte di cassazione, chiamata ad esaminare una fattispecie in cui, a seguito di un incidente stradale tra un motociclo e un'automobile, il trasportato (sul motociclo) aveva subito gravi danni alla persona, per il risarcimento dei quali aveva chiamato in causa, oltre che il conducente e il proprietario dell'auto, anche la società assicuratrice, che a sua volta aveva evocato in giudizio lo stesso trasportato, il proprietario della moto (cui addebitava parte della responsabilità) e la società con la quale quest'ultimo era assicurato.

La Corte di cassazione, riformando la decisione dei giudici d'appello (secondo cui la solidarietà andava riconosciuta soltanto tra conducente e proprietario del veicolo *ex art.* 2054, comma 3, c.c. e, in via atipica, tra assicuratore e proprio assicurato *ex art.* 18 l. n. 990 del 1969), ha invece riconosciuto — in una fattispecie in cui era stata acclarata la responsabilità dei due conducenti — l'esistenza di una obbligazione solidale tra tutti indistintamente i soggetti coinvolti nell'incidente (oltre i conducenti dei mezzi, anche i proprietari degli stessi e le rispettive società assicuratrici).

Al rifiuto di interpretazioni volte a ridurre la responsabilità solidale all'interno del rapporto conducente-proprietario *ex art.* 2054, comma 3, c.c. (e di quello danneggiante-assicuratore *ex art.* 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990) si è giunti attraverso una interpretazione — sorretta da argomentazioni chiaramente esposte — dell'art. 2055, comma 1, c.c.; interpretazione che si fa apprezzare perché — oltre a trovare conforto in un copioso indirizzo dottrinario, volto, come si è visto, a reputare condizione sufficiente per il sorgere delle fattispecie di solidarietà passiva l'unicità dell'evento lesivo (e non l'omogeneità tra i titoli di responsabilità) (34) — fornisce al danneggiato una più agevole

(31) Cfr., in tali termini, DE MAJO, *op. cit.*, 314, che afferma come esemplari di un vero e proprio diritto pretorio siano le ipotesi in cui il vincolo di solidarietà è stato affermato con riguardo ai soci di una società di fatto e con riferimento al pagamento degli oneri assicurativi, o con riguardo ai più soccombenti in un giudizio, nel quale caso l'ampia formula contenuta nel codice di rito (art. 97, comma 1, c.p.c.), ove si fa riferimento all'« interesse comune », e diversamente da quello del codice abrogato (art. 371, comma 2, c.p.c. abr.), ha consentito ai giudici di fare uso di un potere di apprezzamento assai largo.

(32) Così ancora DI MAJO, *op. cit.*, 315.

(33) Sul ruolo residuale del codice civile per il formarsi di discipline settoriali, v. le illuminanti pagine di IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano 1986, cui *adde*, ancora più in generale, per la minore rilevanza dell'intero ordinamento statale, a fronte di legislazioni sovranazionali, ID., *Norma e luoghi, problemi di geo-diritto*, Bari 2001.

(34) Per riferimenti ai diversi indirizzi dottrinari in materia, v. *supra*, nt. 27.

In argomento, cfr. anche BIANCA C.M., *Diritto civile*, cit., V. *La responsabilità*, Milano 1994, 694

realizzazione del suo diritto al risarcimento dei danni subiti, in una materia, quale quella degli incidenti stradali, in cui non sono certo marginali i profili di rilevanza sociale (35).

4. L'art. 2055, comma 2, c.c. stabilisce che chi ha risarcito il danno può agire in via di regresso contro gli altri responsabili.

Parte della dottrina distingue il diritto del condebitore al regresso, regolato dalla suddetta norma, dal diritto alla surroga legale spettante allo stesso condebitore ai sensi dell'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c. (« La surrogazione ha luogo di diritto [...] a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo »). Precisa al riguardo che l'azione di surrogazione rende il surrogante portatore dello stesso diritto del creditore soddisfatto, nella cui posizione succede (36), mentre l'azione di regresso è un'azione propria di colui che chiede il pagamento di ciò che ha pagato (37). La summenzionata dottrina perviene, così, alla conclusione che si sia, appunto, in presenza di due distinti diritti, anche se connessi, e comunque non cumulabili (38).

La sentenza annotata sembra però seguire l'opinione, che, come si è ricordato (39), è abbastanza diffusa in giurisprudenza, secondo cui il regresso previsto dall'art. 1299 c.c. altro non sarebbe che una forma di surrogazione di colui che ha pagato nei diritti del creditore soddisfatto, risolvendosi quindi in una forma di successione nel credito, pure se tale credito non potrebbe beneficiare del privilegio della solidarietà di cui beneficiava il credito originario (40).

Ma quel che più conta nella decisione in commento, non è la specifica tesi seguita in relazione alla natura dell'azione di regresso, ma è il rilievo che ancora un volta è stato in concreto attribuito — con il riconoscere alla società assicuratrice del danneggiante gli effetti dell'interruzione della prescrizione operata dal creditore soddisfatto — al disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c. in conformità del resto con la *ratio* di questa norma, ritenuta uno *ius singulare*, per sottrarsi al principio tendenziale della « inestensibilità » ai debitori solidali degli effetti sfavorevoli di atti che hanno avuto come destinatario uno dei debitori (41).

ss., per l'affermazione che la disciplina dei rapporti interni ed esterni dei corresponsabili del danno extracontrattuale è governata dai principi delle obbligazioni solidali.

(35) In ragione della rilevanza che dovunque assume il dilagante fenomeno degli incidenti stradali, è stato ricordato da SALVI, *op. cit.*, 1249, come non manchino nelle esperienze contemporanee tendenze di riforme — già realizzate in alcuni ordinamenti — dirette sostanzialmente a garantire in ogni caso alle vittime (compresi i soggetti trasportati) il risarcimento (almeno) del danno alla persona attraverso meccanismi che combinano criteri oggettivi di responsabilità, assicurazione obbligatoria e garanzia pubblica, se non attraverso veri e propri sistemi di sicurezza sociale.

(36) Per una ricostruzione della surrogazione legale come vicenda successoria v., per tutti, BIANCA, *op. cit.*, IV, 722 ss., nonché, per l'assunto che nel caso di surrogazione si verifichi soltanto una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto perché all'originario rapporto se ne sostituisce uno nuovo, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *op. cit.*, 81, nonché BUCCISANO, *La surrogazione per pagamento*, I, Milano 1958, 5 ss.

(37) In ordine alla distinzione tra regresso e surrogazione, v. anche: MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario del codice civile*, lb. IV, t. 1, Torino 1966, 506, secondo il quale al « condebitore solvente spettano due azioni, perché se per effetto del pagamento egli si sostituisce nella posizione del creditore, d'altra parte nei rapporti interni, avendo pagato per gli altri, egli acquista verso costoro il diritto di essere rimborsato e lo acquista direttamente e non come successore del creditore ».

(38) Cfr. BIANCA, *op. cit.*, IV, 724 ed ancora sempre per la coesistenza, attraverso il concorso alternativo, dei due distinti rimedi, RUBINO, *op. cit.*, 233.

(39) Cfr., al riguardo, DI MAJO, *op. cit.*, 318.

(40) In dottrina, per la tesi secondo cui dalla surrogazione spettante al condebitore solidale scaturisce un regresso, che non è affatto un diritto autonomo, ma che rappresenta l'effetto della surroga stessa, cfr. AMORTH, *Considerazioni sui rapporti tra regresso e surrogazione nell'obbligazione solidale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 133 ss.

In giurisprudenza, per la stessa tesi, cfr.: Cass. 2 marzo 1973 n. 577, in *Foro it.*, 1973, I, 2126; e Cass. 19 luglio 1966 n. 1948, in questa *Rivista*, 1966, I, 2140.

(41) In questi testuali termini. DI MAJO, *op. cit.*, 324, il quale evidenzia anche come sulla delicata problematica relativa agli effetti sfavorevoli derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c. sui coobbligati solidali, rimasti estranei al giudizio (che potrebbero essere chiamati a rispondere per gli effetti dell'interruzione ex art. 2945 c.c. dopo moltissimi anni dalla iniziale domanda del creditore) si siano manifestati indirizzi di politica del diritto (miranti di volta

A nostro avviso, una tale lettura si accredita per la più volte evidenziata esigenza di rafforzare le posizioni creditorie di quanti subiscono — purtroppo con drammatica frequenza — rilevanti danni alla « persona » ed, ovviamente, per le ragioni, pur esse evidenziate, di adattamento delle diverse tipologie di obbligazioni solidali alla natura degli interessi coinvolti. Per di più, non sembra da trascurare il dato testuale fornito dall'art. 1957, comma 4, c.c.

Da detta disposizione, con la quale (nel caso di una tipica obbligazione solidale) viene statuito che « l'istanza proposta contro il debitore principale interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore » — mentre nulla viene detto in relazione al caso opposto (e cioè di istanza proposta nei riguardi del fideiussore e sui suoi effetti sul debitore principale) — è lecito, infatti, desumere, anche per le obbligazioni solidali scaturenti da titoli diversi, l'esistenza di un principio di generale applicazione degli effetti *ex* art. 1310, comma 1, rispetto al quale si è inteso per la sola obbligazione fideiussoria formulare una specifica eccezione (42).

GUIDO VIDIRI

in volta a tener conto delle particolari ragioni addotte da detti debitori e/o invece dell'esigenza di rafforzamento del credito), responsabili di esiti giurisprudenziali diversi.

(42) Per una lettura, però, diametralmente opposta del dato normativo, cfr. FRAGALI, *L'inerzia del creditore nella fideiussione solidale*, in *Studi in memoria di Ascarelli*, II, Milano 1969, 751; RAVAZZONI, *La fideiussione*, Milano 1959, 12 ss.